

## ACCORDO COMMERCIALE

Tra

il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. e P. IVA: 01995120019), in persona del Procuratore Speciale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito "CSI")

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_), in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ presso la sede di \_\_\_\_\_ (nel seguito "Operatore")

e congiuntamente individuati come "Parti"

### Considerato che:

- il CSI è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di *"mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa"* (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI costituisce ente strumentale nonché organismo *in-house* degli Enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all'ambito di competenza – oggetto dell'attività consortile;
- l'art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti; per la restante quota di attività il CSI potrà operare nei confronti degli Enti non consorziati o terzi pubblici/privati (c.d. attività residuale);
- nel corso degli ultimi anni, gli investimenti del CSI sono stati in gran parte dedicati alla realizzazione di un'infrastruttura di *cloud* pubblico, a disposizione dei propri Enti consorziati e più in generale della Pubblica Amministrazione e dei soggetti che se ne vogliono avvalere;
- tale infrastruttura, denominata "Nivola", allo stato costituisce un asset strategico, specie per le Pubbliche Amministrazioni italiane, in quanto interamente open source, localizzata in Italia e gestita da un organismo in controllo pubblico, in quanto tale atta a rappresentare oggettivamente una soluzione particolarmente coerente con gli obiettivi nazionali ed europei di sovranità digitale, di sicurezza e di proprietà pubblica dei dati;
- quanto sopra anche in quanto il CSI è già qualificato quale *Cloud Service Provider* (CSP – Livello QC1) sul marketplace AgID secondo le Circolari n. 2 e n. 3 del 09/04/2018 di AgID, nonché soggetto riconosciuto da ACN autorizzato alla gestione dei dati ordinari e critici fino al 18 gennaio 2024, data entro la quale CSI provvederà alla prevista autocertificazione (rif. Decreto Direttoriale ACN del 08/02/2023) per il definitivo consolidamento della propria qualificazione, a garanzia di un'infrastruttura realizzata nel rispetto degli standard di sicurezza nazionali e internazionali, nonché idonea a supportare il trattamento di dati e servizi della PA secondo le disposizioni di cui al Regolamento AgID 628/2021 e delle determinazioni 306 e 307 del 18 gennaio 2022 di ACN;
- il legislatore, come in ultimo mediante gli interventi apportati all'art. 33-septies del D.Lgs. 179/2012, la Strategia Cloud di cui al DTD di settembre 2021 e la Strategia per la crescita digitale del Paese e i Piani Triennali per l'Informatica elaborati da AgID, nonché – in coerenza con essi – mediante gli obiettivi di digitalizzazione perseguiti dal PNRR, promuove fortemente la cloudizzazione delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, quale modalità ordinaria e comune a tutte le PA per la gestione dei propri dati e servizi, inclusa l'erogazione di servizi on line a cittadini e imprese;
- nel contesto di tale obiettivo di virtualizzazione, inoltre, il legislatore individua anche il principio "SaaS first" come la soluzione più idonea a massimizzare per le PA efficacia, efficienza e concorrenza;

- in linea con quanto sopra, gli orientamenti nazionali del PNRR - progressivamente definiti e puntualizzati dopo l'emissione degli avvisi pubblici rivolti in particolare ai Comuni, attraverso le recenti *"Linee guida per i soggetti attuatori individuati attraverso avvisi pubblici Lump 2 sum"*<sup>1</sup> - spingono fortemente gli Enti verso l'adozione di soluzioni SaaS (Software as-a-Service), in cui l'utente fruisce di servizi applicativi e i provider di servizi cloud ospitano e gestiscono il software e l'infrastruttura sottostante e si occupano delle attività di manutenzione;
- il CSI è disponibile, nei limiti istituzionali sopra richiamati a mettere a disposizione la propria infrastruttura – come IaaS qualificato - anche a fornitori di servizi applicativi che vogliono qualificare secondo le disposizioni del citato Regolamento cloud le proprie soluzioni applicative in SaaS e possano quindi veicolarle ai propri clienti, sfruttando i servizi infrastrutturali del CSI;
- tale iniziativa consente infatti al CSI di ampliare la valorizzazione del proprio asset a beneficio di tutti i fruitori, rafforzando, mediante l'applicazione di sinergie virtuose ed economie di scala, l'ecosistema cloud, in piena coerenza con la logica di ecosistema regionale e nazionale e di condivisione delle piattaforme;
- il CSI ha ottenuto certificazioni in ambito Cloud che lo rendono conformi ai maggiori standard di sicurezza e affidabilità (le principali certificazioni ottenute sono descritte al link [https://nivola-userguide.readthedocs.io/it/latest/docs/Overview\\_Nivola/4\\_Certificazioni\\_Compliance.html](https://nivola-userguide.readthedocs.io/it/latest/docs/Overview_Nivola/4_Certificazioni_Compliance.html));
- ai fini del rispetto dei requisiti DNSH, in relazione agli interventi previsti dal PNRR inerenti all'acquisizione di servizi cloud, il Sistema di gestione per l'energia del CSI è certificato secondo la norma ISO 50001:2018, finalizzata a garantire l'efficienza energetica dei processi produttivi e il rispetto delle normative europee in merito ai sistemi di refrigerazione;
- come previsto dalle checklist delle Schede 6 e 8 dell'Allegato 4 DNSH "Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH ad uso dei soggetti attuatori del PNRR per gli investimenti a titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale", il CSI garantisce l'aderenza del processo di gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose, acquisisce nuove apparecchiature IT certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar o equivalente ed ha inoltre ottenuto la certificazione ANSI TIA 942 Rating II; in ogni caso il CSI ha avviato le azioni necessari per ottenere la qualificazione DNSH entro i termini previsti dal PNRR
- i servizi IaaS Nivola sono qualificati livello QC1 sul ACN Cloud Marketplace;
- in data 27 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione del CSI ha approvato il *"Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi"* (allegato 1);
- In data 18 aprile è stata pubblicata sul sito istituzionale del CSI la comunicazione, rivolta a tutti gli Operatori presenti sul mercato, in merito alla possibilità di adesione volontaria al presente Accordo;
- la descrizione dei servizi infrastrutturali del CSI, i requisiti per ospitare soluzioni SaaS, gli SLA relativi e le modalità di erogazione dei servizi sono indicati nei documenti *"Allegato Tecnico Servizi NIVOLA e Condizioni Generali di Fornitura"* o CGF (allegato 2a e 2b ), dove sono inclusi anche servizi non fruibili per gli operatori di cui al presente Accordo; le responsabilità tra il CSI e l'operatore per la gestione dei differenti servizi è declinata nella tabella RACI allegata al presente accordo (allegato 3);
- in data \_\_\_\_\_ l'Operatore ha segnalato il proprio interesse ad aderire all'offerta del CSI, evidenziando in apposito documento di adesione (allegato 4), come da previsioni di cui all'Offerta medesima, la propria proposta progettuale ovvero le stime necessarie a dimensionare il servizio prestato da CSI, accettando come di seguito relativi termini e condizioni;
- le specifiche in materia di protezione dei dati personali sono indicate nell'Allegato 5 *"Data Protection Agreement"*.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, convengono e stipulano quanto segue**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 1 - Finalità e oggetto**

Il presente Accordo ha la finalità di definire termini e condizioni del servizio IaaS offerto dal CSI-Piemonte, ad erogatori di servizi applicativi SaaS, e di regolare in tale contesto i rapporti delle Parti.

## **Articolo 2 – Principi**

Le Parti, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, si impegnano, tra l'altro:

- a adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l'utilità reciproca;
- a porre in essere la migliore collaborazione, secondo le prassi commerciali d'uso, per dare efficace attuazione alle previsioni qui previste, ponendo ciascuna a disposizione dell'altra, conoscenze, documentazione, strumenti e dati, sempre nel rispetto degli obblighi di legge vigenti;
- ad osservare reciprocamente i rispettivi Codici Etici;
- a rendersi disponibile ad eseguire prestazioni, attività o documenti ulteriori rispetto a quelle qui previste, qualora l'esecuzione delle stesse sia richiesta dalla Pubblica Autorità;
- a comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l'altra Parte possano essere rilevanti o utili ai fini del presente Accordo.

Rispetto ai documenti di seguito richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- il presente Accordo;
- ALLEGATO 1: *"Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi"*;
- ALLEGATO 2a *"Allegato Tecnico Servizi NIVOLA"*;
- ALLEGATO 2b: *"Condizioni Generali di Fornitura"*;
- ALLEGATO 3: *"Tabella RACI SAAS 2023"*;
- ALLEGATO 4: *"Modulo Adesione dell'Operatore"*;
- ALLEGATO 5: *"Data Protection Agreement"*;

In particolare, si specifica che i servizi offerti troveranno la loro descrizione dettagliata nell'allegato 2a, dove sono inclusi anche servizi non fruibili per gli operatori di cui al presente Accordo.

## **Articolo 3 – Durata e rinnovo**

Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per ulteriori due anni previo scambio di lettere tra le Parti.

L'avvio delle attività sarà formalizzato con apposito verbale tra le Parti.

Il listino potrà essere rinnovato previo scambio di lettere tra le Parti e comunque alla scadenza dei tre anni.

## **Articolo 4 – Servizio erogato e relativa descrizione**

Mediante la sottoscrizione del presente Accordo, l'Operatore richiede – e il CSI Piemonte si impegna ad erogare – i servizi di cui agli allegati 1 e 2a, e più precisamente quelli individuati nel documento di Adesione (allegato 4).

L'Operatore prende atto che il servizio sarà erogato secondo le caratteristiche indicate nell'allegato 2a e alle condizioni di fornitura indicate nell'allegato 2b e che:

- si basa sul *"Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi"* (allegato 1);
- è costituita da bundle di servizi IaaS dedicati, ed aggregati e non disponibili singolarmente (es. VM con dimensioni di CPU, RAM e storage pre-definiti) in fase offerta e fatturazione;
- i servizi IaaS potranno comunque essere gestiti in autonomia dall'operatore di mercato, che agirà nella propria area dedicata del Service Portal, all'interno della quale potrà anche accedere in preview ai propri consumi: in fase di fatturazione le singole quantità verranno comunque ricondotte ai bundle di servizi IaaS
- è riservata ai soli operatori che forniscono soluzioni SaaS, che saranno vincolati alla qualificazione su Marketplace di ACN delle loro soluzioni SaaS su cloud Nivola;
- è idoneo alla certificazione di servizi SaaS funzionali alla gestione di dati ordinari e critici.

A dette condizioni e termini, il CSI si impegna ad erogare il servizio IaaS qui in oggetto, e meglio dettagliato in combinato disposto con gli allegati 2a, 2b, 3, 4 e 5.

Inoltre, l'Operatore dichiara di conoscere ed accettare che il CSI – quale erogatore di servizi IaaS - risponderà unicamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni diretti o indiretti imputabili a fatto dell'Operatore, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI. In questo senso, il CSI non garantisce né potrà ritenersi responsabile per eventuali disservizi dovuti a eventi non previsti né prevedibili, ovvero imputabili a terzi diversi ed autonomi, quali ad esempio interruzioni di rete ecc.

#### **Articolo 5 - Gestione del servizio**

Allo scopo di conseguire le finalità di cui al precedente art. 1, le Parti concordano di istituire un tavolo di coordinamento e gestione delle attività oggetto del presente Accordo, partecipato dai Referenti di cui al successivo art. 16. Tale tavolo si riunirà con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti.

Nell'ambito di tale tavolo le Parti procederanno a una verifica tecnica in ottica di certificazione dei consumi al fine di poter procedere alla relativa fatturazione nonché alla condivisione delle previsioni di incremento delle attività oggetto del presente Accordo.

A seguito di ogni incontro verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti (SAL) prodromo all'emissione della relativa fattura.

#### **Articolo 6 – Obblighi dell'Operatore**

L'Operatore si obbliga:

- a rispettare quanto previsto nel presente Accordo nonché nelle CGFù di cui all'allegato 2b e ad attenersi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2°, 3 e alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui all'allegato 5 ed ai volumi espressi nel documento di adesione di cui all'allegato 4;
- a qualificare le proprie soluzioni SaaS integrate sull'infrastruttura Nivola sul *marketplace* ACN, entro l'attivazione del primo Ente. In particolare, si ricorda che, per quanto riguarda i servizi erogati a valere sulla misura PNRR 1.2, la qualificazione è requisito imprescindibile previsto per le fasi di asseverazione;
- a garantire adeguata copertura assicurativa (RCT) in relazione alle attività oggetto del presente Accordo;
- tenere indenne il CSI dalle richieste di risarcimento danni che i clienti dell'Operatore potranno rivolgergli, ove non causati dal CSI stesso come precisato all'art. 4;
- a permettere i controlli da parte del CSI (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato) sulla regolare ed efficiente gestione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tali verifiche.

#### **Articolo 7 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti**

Per la messa a disposizione dell'Infrastruttura Nivola, l'Operatore corrisponderà al CSI quanto previsto nell'allegato 1 sulla base dei volumi e di quanto indicato nella propria proposta di adesione (allegato 4).

Come anticipato nel precedente articolo 5, a seguito dell'emissione dei SAL trimestrale appositamente approvato con verbale nell'incontro dedicato, il CSI provvederà ad emettere fattura elettronica.

L'Operatore effettuerà i pagamenti entro 30 gg drf a mezzo bonifico bancario.

L'Operatore si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause a lui imputabili, entro il termine di cui sopra, saranno applicati interessi per ritardati pagamenti ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare i propri asset immateriali, riconoscendo comunque reciproco interesse a promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

In particolare, in ragione di quanto sopra, le Parti si autorizzano fin d'ora a utilizzare, nelle reciproche eventuali presentazioni e/o offerte connesse al servizio IaaS qui in oggetto nonché al servizio SaaS così erogato dall'Operatore, i rispettivi segni distintivi (ovvero, per il CSI-Piemonte, i loghi distintivi CSI-Piemonte e "CSI – Your digital partner" e "Nivola"), e per l'Operatore \_\_\_\_\_. Le Parti si dichiarano in ogni caso consapevoli dei suddetti loghi costituiscono asset immateriali del rispettivo titolare e godono in quanto tale della tutela al riguardo prevista dalla normativa di settore, e si impegnano quindi a non farne uso al di fuori dei fini sopra richiamati, previo ulteriore formale accordo.

### **Articolo 9 – Sicurezza**

Le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo e-mail spp@csi.it).

### **Articolo 10 – Riservatezza**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e, conseguentemente, si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

### **Articolo 11 – Proprietà intellettuale**

L'Operatore prende atto ed accetta che l'infrastruttura ed il software utilizzato per l'erogazione del servizio IaaS sono di esclusiva titolarità e/o nella disponibilità del CSI e/o dei propri consorziati e garantisce di rispettarne i relativi diritti, incluso quanto previsto all'art. 11 delle CGF (all. 2b). CSI a sua volta dichiara di prendere atto ed accettare che ogni software nel caso installato sul proprio IaaS dall'Operatore è di sua esclusiva titolarità o disponibilità.

### **Articolo 12 – Informazioni in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente accordo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Le Parti si impegnano altresì al rispetto di quanto previsto all'allegato 5 (Data Protection Agreement).

### **Articolo 13. Obblighi in materia di protezione dei dati personali**

I servizi oggetto del presente Accordo comportano un trattamento di dati personali e/o particolari di titolarità dei Clienti dell'Operatore. In virtù di quanto prevede oggi la normativa in materia di protezione dei dati (GDPR 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i.), con il perfezionamento del presente accordo il CSI Piemonte riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati. Le attività sui trattamenti dati sono pertanto realizzate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR, e nell'allegato 5 "Data Protection Agreement" che recepisce le recenti Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento" emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

### **Articolo 14 – Recesso**

Le Parti avranno altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, trasmessa agli indirizzi di cui al successivo art. 16.

Il CSI si riserva altresì di recedere dal presente Accordo, qualora il proprio fatturato complessivo relativo alle attività svolte nell'ambito dell'attività residuale, superi il 19,9% del totale.

### **Articolo 15 – Risoluzione**

Il CSI ha facoltà di risolvere automaticamente il presente Accordo qualora:

- l'operatore non adempia alle obbligazioni di cui al presente accordo fermo restando il risarcimento degli eventuali danni;
- per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

### **Articolo 16 – Referenti e comunicazioni**

I Referenti designati dalle Parti per la gestione ed il coordinamento delle attività del presente Accordo sono:

- Referente CSI: \_\_\_\_\_ (cel: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_);  
Referente Operatore: \_\_\_\_\_ (cel: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_).

Le comunicazioni previste dal presente Accordo saranno effettuate via PEC all'attenzione dei Referenti sopra individuati, ai seguenti indirizzi:

- per CSI: [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it)
- per l'Operatore: \_\_\_\_\_

E' fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, all'altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

Le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, purché documentabile, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti.

### **Articolo 17 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

### **Articolo 18 - Modifica**

Il presente Accordo può essere integrato e modificato su richiesta delle Parti e previo accordo fra le stesse. Le eventuali modifiche o integrazioni devono essere formulate con atto sottoscritto dalle Parti.

### **Articolo 19- Registrazione e spese**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico dell'Operatore.

**Articolo 20 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applica la legislazione vigente, i regolamenti in materia in quanto applicabili.

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CSI-Piemonte

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

BOLLA